

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 513-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **RUSSO CARLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**MEDICI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**RUMOR**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**GONELLA**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**TAVIANI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**VALSECCHI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**MALAGODI**)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(**SCALFARO**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**NATALI**)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(**BOZZI**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**FERRI MAURO**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(COPPO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTEOTTI)

nella seduta del 18 luglio 1972

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972

Presentata alla Presidenza il 26 ottobre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il trattato relativo alla adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, della Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, sottoposto al nostro esame per la ratifica, è la conclusione di una lunga e difficile trattativa durata complessivamente 19 mesi, dal 30 giugno 1970 al 22 gennaio 1972.

Questa trattativa è solo l'ultima fase dei complessi e delicati rapporti dell'Europa comunitaria con i paesi che hanno chiesto di aderirvi ed in modo particolare con l'Inghilterra poiché il problema si pone sin dalla preparazione dei trattati di Roma. Alla conferenza di Messina, momento iniziale del negoziato che portò alla stipulazione dell'accordo, l'allora ministro degli esteri italiano, onorevole Gaetano Martino, presentava un *memorandum* nel quale si sottolineava l'importanza di associare la Gran Bretagna come socio di pieno diritto alla Comunità. Un atteggiamento analogo era preso dalla Germania federale senza che su questo punto emergessero dissensi tra i paesi che partecipavano al negoziato; è bene anche ricordare che in Francia nella discussione parlamentare e nel contrasto tra le forze politiche che portò alla decisione negativa sulla Comunità difensiva europea da parte di op-

positori fu sottolineata la necessità che l'Inghilterra partecipasse al processo di formazione comunitaria.

Furono invece gli inglesi che assunsero un atteggiamento negativo di fronte alla Comunità in costituzione. Subito dopo la Conferenza di Messina in una seduta tenuta a Parigi all'OECE l'allora capo della delegazione britannica sir Hugh Ellis-Rees dichiarava (e la dichiarazione è interessante perché rappresenta la sintesi della posizione inglese): « Esistono tuttora seri motivi che impediscono al Regno Unito di diventare membro di una unione di questa natura. Questi motivi risultano in particolare dagli interessi e dalle responsabilità che ha il Regno Unito nel Commonwealth. Se il Regno Unito partecipasse all'unione doganale ed economica, dovrebbe sostituire la propria tariffa doganale con una tariffa unica applicata in comune con gli altri paesi membri nei confronti del resto del mondo. Di conseguenza, le merci provenienti dal Commonwealth dovrebbero pagare all'entrata nel Regno Unito lo stesso dazio delle merci provenienti da qualsiasi altro paese terzo non appartenente all'unione doganale ed economica; mentre le merci provenienti dall'unione sarebbero messe in franchigia. Il Governo di Sua Maestà non può prevedere di concludere un accordo che in linea di massima metterebbe il

Regno Unito nella impossibilità di accordare all'importazione proveniente dal Commonwealth un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello di cui beneficiano le importazioni in provenienza dall'Europa».

Nonostante questo atteggiamento, le forze politiche che assumevano una posizione di avanguardia nel processo di unificazione europea, riunite nel comitato di azione per gli Stati Uniti d'Europa sotto la guida di Jean Monnet, in una dichiarazione del 18 gennaio 1956, richiamandosi soprattutto ad esigenze politiche, riaffermavano che ogni sforzo doveva essere compiuto per una partecipazione piena del Regno Unito.

Nel luglio del 1956 la Gran Bretagna rispose negativamente alla proposta di aderire alla Comunità economica. Si pose in quel momento il problema di trovare altre forme di collegamento tra l'Inghilterra e l'Europa comunitaria: si costituì un gruppo di lavoro per studiare la possibilità di realizzare una zona di libero scambio, ma i negoziati, che nella storia diplomatica si definiscono negoziati Maudling dal nome dell'allora ministro per il commercio estero del Regno Unito, si conclusero in modo negativo. L'Europa, come scrisse un autorevole organo di stampa, rischiava di affogare in una tazza di tè.

Il 14 giugno del 1959 fu annunciata l'intenzione di costituire in Europa una zona di libero scambio, l'EFTA, comprendente la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, il Regno Unito, l'Austria, la Svizzera ed il Portogallo; e la relativa convenzione fu firmata il 20 novembre dello stesso anno. Con la costituzione dell'EFTA si giunse ad una fase di polemica dura sul terreno economico fra l'Europa comunitaria e l'EFTA; una controversia di carattere economico destinata indubbiamente ad avere riflessi e ripercussioni negative anche sul terreno politico.

Il governo inglese di fronte a questa situazione, nell'estate del 1960, riesaminò il tema dei suoi rapporti con l'Europa comunitaria. Ne offrì occasione la visita compiuta dal primo ministro britannico a Bonn. Dopo questa visita, Mac Millan venne a Roma nel dicembre dello stesso anno e fu deciso nel corso della conferenza con i governanti italiani, di costituire gruppi di esperti italo-inglesi che si riunirono nel febbraio del 1961 a Londra e nell'aprile a Roma. In questi incontri furono esaminate le difficoltà che si ponevano per una partecipazione del Regno Unito alla Comunità europea. In quel momento il governo inglese era indeciso tra l'adesione piena e l'associazione alla

comunità: prevalse la prima ipotesi e a questa determinazione contribuì positivamente il Governo italiano.

Il 31 luglio del 1961, con una dichiarazione alla Camera dei Comuni, il primo ministro Mac Millan manifestò la intenzione del suo paese di partecipare alla comunità; affermava nella dichiarazione; « Il problema è politico ed economico. Benché il Trattato di Roma si occupi di problemi economici, esso ha anche un importante obiettivo politico e cioè di promuovere l'unità e la stabilità dell'Europa che è un fattore così essenziale nella lotta per la libertà e il progresso nel mondo intero. In questo mondo moderno la tendenza a formare gruppi più vasti di nazioni che agiscono insieme nell'interesse comune, ci porta ad una maggiore unità che accresce così la nostra forza nella lotta per la libertà. Ritengo che sia nostro dovere e nostro interesse contribuire a questa forza assicurando la più stretta unità possibile con l'Europa. D'altro canto, se stretti rapporti fra Regno Unito e i paesi della Comunità economica europea dovessero sgretolare gli antichi e storici vincoli tra Regno Unito e gli altri paesi del Commonwealth, la perdita sarebbe più grande del guadagno. Nessun governo britannico », concludeva il primo ministro Mac Millan, « potrebbe entrare nella CEE senza negoziati preliminari, tendenti a garantire le esigenze dei paesi del Commonwealth, dei nostri partners dell'EFTA e dell'agricoltura britannica ».

Subito dopo la dichiarazione inglese, il 31 luglio l'Irlanda e il 1° di agosto del 1961 la Danimarca, presentarono domanda di adesione.

Il punto di vista britannico fu esposto ampiamente a Bruxelles il 10 ottobre dal lord del sigillo privato, signor Edward Heath incaricato di condurre le trattative. L'esposizione del ministro riprese naturalmente l'impostazione iniziale data dal primo ministro.

Nel corso delle trattative vi furono tre fasi: una prima (ottobre 1961-aprile 1962) dedicata all'individuazione dei problemi di fondo e al confronto delle rispettive posizioni; una seconda, in cui furono affrontati i rapporti con il Commonwealth, una terza per i problemi dell'agricoltura. Si presentarono difficoltà gravi da sormontare, ma la seconda fase si concluse positivamente e fu possibile trovare per i paesi del Commonwealth delle soluzioni che salvaguardarono i principi dei Trattati di Roma e tennero conto delle esigenze inglesi, che anche gli altri partners ritennero meritevoli di considerazioni. Nel corso delle trattative un contributo particolarmente

importante fu dato dal Governo italiano per l'opera del ministro Emilio Colombo, incaricato di condurre le trattative. Fu proprio nel periodo di Presidenza italiana del Consiglio dei ministri che scogli particolarmente ardui poterono essere sormontati. Mentre era in corso l'esame dei problemi dell'agricoltura, nella difficile ricerca di una soluzione che salvaguardasse i principi del trattato di Roma e che nello stesso tempo non ponesse in crisi la struttura dell'agricoltura britannica il 14 gennaio del 1963 in una conferenza stampa, il Presidente della Repubblica francese, generale De Gaulle pose il veto alla partecipazione inglese. Il veto fu motivato da considerazioni di carattere politico, anche se ad esso non furono indubbiamente estranee le gravi difficoltà di ordine economico che erano emerse nel corso dei negoziati.

In una dichiarazione resa al Parlamento europeo, il Presidente della Commissione del tempo, signor Hallstein, faceva il quadro delle trattative, indicava gli ostacoli superati, il fermo proposito di giungere in porto con i negoziati, il brusco arresto dovuto all'iniziativa francese. In quella occasione, il ministro Emilio Colombo nella seduta del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio del 1963 ribadiva la posizione assunta sempre coerentemente dal Governo italiano e la volontà che lo aveva animato di raggiungere nelle trattative un risultato che consentisse la piena partecipazione della Gran Bretagna. « È vero — affermava il ministro Colombo — che vi sono ancora dei punti controversi, è vero che vi sono ancora dei problemi da discutere, ma noi avevamo fiducia, abbiamo tuttora fiducia che se i negoziati avessero potuto proseguire, noi avremmo potuto trovare delle soluzioni, che concedendo alla Gran Bretagna la possibilità di adattamento alla politica ed alle norme della Comunità avrebbero però in ogni caso preservato il pieno rispetto delle norme del trattato. Oggi, ci troviamo di fronte alla impossibilità di proseguire. Naturalmente, prendiamo atto del fatto, perché è un fatto che è davanti a noi, ma non siamo convinti delle ragioni che lo hanno determinato. Quando abbiamo iniziato le trattative noi abbiamo sempre perseguito l'ideale scritto nel preambolo del trattato, di una comunità che tenda ad allargarsi in più vasto ambito geografico, così da farlo procedere anche nel suo cammino verso la unità politica ».

Il Presidente di turno del Consiglio dei ministri, il ministro belga Fayat nel dichiarare chiusa con profondo dispiacere la 17ª Sessione ministeriale notava che « si proverà pro-

fonda inquietudine e apprensione quanto alle conseguenze funeste di questo giorno fatale ».

La questione dell'adesione inglese bruscamente interrotta per il veto francese fu ripresa nella primavera del 1967 dal governo britannico con sondaggi compiuti presso i paesi della Comunità e da questi sondaggi fu tratta la conclusione che potevano esservi prospettive positive per affrontare di nuovo i negoziati. Il primo ministro Wilson, parlando alla Camera dei Comuni il 2 maggio 1967, indicava le ragioni che portavano il suo paese a rinnovare la domanda di adesione alla Comunità. Richiamandosi ai sondaggi preliminari affermava: « Questi scambi ci hanno permesso di identificare i principali problemi che da parte nostra desideriamo veder risolti dai negoziati. Sul trattato di Roma stesso, come ho detto alla Camera il 10 novembre, abbiamo assunto nel corso delle discussioni il punto di vista che, come dissi allora, non costituisce di per se stesso un impedimento. Vi sono ansietà, ma il trattato non sarà un ostacolo se i nostri problemi potranno essere affrontati in modo soddisfacente, sia adattando disposizioni prese nei trattati, sia in altri modi ritenuti accettabili. In breve, come dissi allora, il Governo sarebbe pronto ad accettare il Trattato di Roma con gli adattamenti resi necessari dalla adesione di un nuovo membro, purché noi otteniamo soddisfazione sui punti che presentano difficoltà ».

« Come ho già detto pubblicamente » — continuava il primo ministro Wilson — « dobbiamo essere realisti e riconoscere che la politica agricola della Comunità è una parte integrante di esso; dobbiamo quindi giungere ad un accordo. Ma il Governo riconosce anche, che questa politica provocherebbe mutamenti profondi nella struttura dell'agricoltura britannica. Ciò esigerà opportuni adattamenti, compreso un adeguato periodo transitorio per permettere, appunto, questi adattamenti ».

Il confronto fra le dichiarazioni dei primi ministri Mac Millan e Wilson nel momento in cui illustravano la volontà del governo britannico di partecipare alle Comunità, ci consente di sottolineare le differenze tra esse esistenti: mentre Mac Millan poneva in evidenza la necessità di profonde modificazioni dei trattati di Roma per tener conto delle esigenze dei paesi del Commonwealth e soprattutto della struttura dell'agricoltura inglese, più realisticamente Wilson partiva dall'ipotesi di accettare integralmente i trattati di Roma sia pure con adattamenti di carattere transitorio, sia per quello che si riferiva ai problemi dei paesi del Commonwealth, sia per quanto riguarda-

va, ed è l'aspetto senza dubbio più importante, i problemi dell'agricoltura.

La Francia confermava però in una conferenza stampa del generale De Gaulle il 17 maggio 1967, la sua rinnovata opposizione alla adesione della Gran Bretagna e ancora una volta questa posizione veniva motivata sul terreno politico, piuttosto che sul terreno economico.

Che si trattasse di una pregiudiziale di ordine politico, appariva d'altra parte evidente, solo se si considera che ancora i negoziati non si erano iniziati; e mentre per il 1963 si poteva ritenere che le difficoltà di ordine economico avessero anch'esse contribuito a rendere più rigida la posizione francese, questa volta non potevano essere che considerazioni politiche, ad ispirare tale decisione.

Si aprì allora un difficile periodo per la vita della Comunità: le domande della Gran Bretagna e quelle successivamente presentate dall'Irlanda, dalla Danimarca e dalla Norvegia, rimasero all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri senza che fosse possibile prendere alcuna decisione e la situazione si prolungò per tutto il 1968 e per gran parte del 1969. Il Consiglio dei ministri si limitò a richiedere un parere della Commissione, nella speranza, chiaramente manifestata da parte francese, che dal parere emergessero difficoltà economiche, così da consentire di dare motivazione economica al veto francese; ma queste aspettative furono deluse nel parere espresso dalla Commissione. Ancora una volta apparve evidente che il problema era di ordine politico e solo sul terreno politico il « blocco » ai negoziati poté essere superato nella conferenza al vertice convocata all'Aja il 1° e 2 dicembre 1969. Nella dichiarazione conclusiva i capi di Stato e di governo riaffermavano il loro accordo sul principio dell'allargamento della Comunità, come previsto dall'articolo 237 del Trattato di Roma, " nella misura in cui gli Stati candidati accettano i trattati e le loro finalità politiche, le decisioni intervenute dall'entrata in vigore dei trattati e le opzioni prese nel settore dello sviluppo. I capi di Stato e di governo hanno raggiunto l'accordo per l'apertura dei negoziati fra la Comunità da una parte e gli Stati candidati dall'altra ".

L'inizio delle trattative avvenne in una solenne seduta a Lussemburgo, il 30 giugno del 1970. Il Ministro degli esteri belga dell'epoca, signor Harmel presidente di turno del Consiglio dei ministri, aprendo la seduta espose le posizioni e i metodi che la Comunità assumeva per i negoziati. « Noi supponiamo »

— egli affermava — « in linea di massima, che i vostri Stati accettino i trattati e le loro finalità politiche, le decisioni di ogni genere intervenute dopo l'entrata in vigore, le opzioni prese nel settore dello sviluppo. Tali decisioni comprendono anche gli accordi conclusi nella Comunità con paesi terzi ».

Tale impostazione veniva esplicitamente accettata dai capi delle delegazioni dei paesi che avevano presentato domanda di adesione. Il ministro inglese Barber, capo della delegazione britannica, dichiarava: « tanto il signor Heath in un discorso del mese scorso, quanto il precedente governo britannico hanno dichiarato che noi accettiamo i trattati che istituiscono le tre Comunità europee, nonché le decisioni da esse derivanti. Io confermo che questa è la posizione del governo di Sua Maestà subordinatamente ai punti che mi accingo a trattare ». Il signor Patrick Hillary, ministro degli esteri dell'Irlanda, affermava: « Nel richiedere di aderire alla Comunità economica europea nel 1961, il governo irlandese aveva affermato senza riserve che condivideva gli ideali cui si erano ispirati i firmatari del trattato di Roma, accettando gli scopi della Comunità ivi specificati, nonché l'azione proposta per il conseguimento di detti obiettivi. Riaffermo ora, a nome del governo irlandese che accettiamo pienamente i Trattati di Roma e di Parigi, le loro finalità politiche ed obiettivi economici, come anche le decisioni adottate per conseguirli. Auspichiamo peraltro, di partecipare al rafforzamento della Comunità e al suo ulteriore sviluppo ». Il signor Andersen, a nome del governo danese, ribadiva: « La Danimarca è pronta ad accettare i trattati e le decisioni adottate anteriormente ».

Il signor Stray, a nome del governo norvegese, sottolineava anch'esso l'accettazione dei trattati di Roma e degli atti successivamente intervenuti.

Aveva così inizio un negoziato, che durò per il secondo trimestre del 1970 e per tutto il 1971. Nella prima fase, dalla seduta del 21 luglio 1970 a quella del 16 marzo 1971, furono presi in esame prevalentemente i problemi posti dalla domanda di adesione della Gran Bretagna. Nella sessione ministeriale del 21 luglio furono soprattutto i temi della comunità carbosiderurgica ad essere oggetto di esame. Nella sessione ministeriale dell'8 dicembre 1970 il Regno Unito accettò il periodo transitorio di cinque anni per la libera circolazione delle merci, la libertà dei movimenti dei capitali, l'armonizzazione fiscale, con riserva di un periodo transitorio più lungo per il contributo al bilancio. Nella seduta del 2

febbraio 1971 fu raggiunto un accordo sullo *status* per i membri asiatici del Commonwealth e fu accolto il sistema di finanziare il bilancio con risorse nazionali. La seduta del 1° marzo 1971 vide elaborare le posizioni in merito allo zucchero e al tema della preferenza comunitaria. Nelle sedute del 13 maggio 1971 fu raggiunto un accordo definitivo sulle misure transitorie relative all'agricoltura e allo zucchero del Commonwealth. Nelle sedute del 21 e 22 giugno 1971 furono esaminati gli accordi sui prodotti lattiero-caseari della Nuova Zelanda, il contributo al bilancio, con il riconoscimento da parte della Comunità di disposizioni speciali per l'agricoltura delle regioni collinari del Regno Unito. Nella seduta del 12 luglio 1971 fu raggiunto un accordo sulle questioni relative ai movimenti di capitali, il 21 settembre 1971, sempre con il Regno Unito, fu affrontato l'esame iniziale del *dossier* della pesca. Un incontro il 9 novembre 1971 a livello ministeriale con i quattro paesi candidati consentì di giungere praticamente alla fase di conclusione dei negoziati. Mentre si svolgevano le trattative per loro natura più difficili e complesse con il Regno Unito, in particolari sessioni del Consiglio dei ministri, venivano affrontati i problemi dell'Irlanda, della Norvegia e della Danimarca. Praticamente il negoziato poteva dirsi concluso nell'autunno del 1970 quando sorse il difficile ostacolo del regime della pesca in Norvegia. Ad un certo momento sembrò prendere corpo la decisione di firmare i trattati di allargamento con tre paesi lasciando da parte la Norvegia in attesa di trovare per essa una soluzione. In quel momento il Ministro degli esteri italiano, l'onorevole Aldo Moro, compì una visita ad Oslo ed in occasione di questa visita fu possibile trovare una base che consentì successivamente di giungere alla formula conclusiva del 22 gennaio 1971.

Alla conclusione dell'accordo in tutte le fasi del difficile e lungo negoziato l'opera della delegazione italiana guidata dal Ministro degli esteri dell'epoca, onorevole Aldo Moro, fu determinante per superare gli ostacoli e per raggiungere positivamente il traguardo in coerenza con la volontà costantemente affermata dal Governo italiano fin da quando si pose il problema dei rapporti tra le Comunità ed il Regno Unito.

PRINCIPI DELLA NEGOZIAZIONE

La negoziazione si è basata su due principi fondamentali: esigere dai paesi candidati la accettazione dei trattati e della legislazione

che ne discende; effettuare i necessari adattamenti nei vari settori in un periodo transitorio uniforme per tutti i paesi membri. Furono questi, come già si è osservato, i cardini della dichiarazione fatta dalla Comunità a Lussemburgo alla seduta ministeriale inaugurale il 30 giugno 1970. Trattando sulla base di questi principi si è giunti a stabilire una fase di transizione generale di 5 anni, al termine della quale l'opera di adattamento sarebbe completa e la Comunità ampliata funzionerebbe normalmente. Come si vede questi principi di base furono pienamente rispettati salvo alcuni casi limitati. I problemi dell'adattamento sono stati risolti facendo ricorso a procedure transitorie che non modificano le regole fondamentali esistenti nella vita della comunità. Il quadro essenziale di queste disposizioni transitorie è come segue:

1) *Industria.*

Un periodo di 5 anni per la completa abolizione delle barriere doganali e non doganali tra vecchi e nuovi Stati membri e per la fissazione di una tariffa esterna e di una politica commerciale comuni. Le tariffe tra Stati membri saranno ridotte in cinque tappe del 20 per cento ciascuna, di cui la prima prenderà effetto il 1° aprile 1973, e l'ultima il 1° luglio 1977; le tre scadenze intermedie sono fissate al 1° luglio degli anni 1974, 1975 e 1976. L'adozione della tariffa esterna comune da parte del nuovo membro avverrà in quattro fasi:

- 40 per cento al 1° gennaio 1974;
- 20 per cento al 1° gennaio 1975;
- 20 per cento al 1° gennaio 1976;
- 20 per cento al 1° luglio 1977.

Contingenti tariffari saranno accordati per 13 prodotti: tè, alluminio, carburo di silicio, ferro-cromo, ferro-silicio, pasta da carta, carta da giornale, piombo, zinco, estratto di mimosa, fosforo, legno compensato e allumina.

2) *Agricoltura.*

Fin dall'inizio del periodo transitorio di 5 anni i nuovi membri adotteranno tutti i regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati instaurando così fin dall'inizio la preferenza comunitaria. Ove però si richiedano misure concrete specifiche nel settore degli scambi, queste saranno adottate nel rispetto degli articoli 39 e 110 del trattato, tenendo debitamente conto della situazione e conformemente

ai principi e meccanismi della politica agricola comune.

I seguenti principi regolano il periodo transitorio in agricoltura. Per i prodotti per i quali l'organizzazione dei mercati prevede prezzi di intervento, prelievi e restituzioni, l'allineamento dei prezzi avrà luogo in sei tappe con un margine di elasticità del 10 per cento di ciascun allineamento. Per i vari prodotti il penultimo allineamento avrà luogo all'inizio della campagna 1977, e quello definitivo, per tutti i prodotti, è previsto per il 31 dicembre 1977.

I prezzi d'intervento per ciascun nuovo membro saranno fissati tenendo conto delle differenze di livello dei prezzi di detto membro a ciascuna tappa dell'allineamento. Anche i prelievi e le restituzioni nei confronti di paesi terzi saranno fissati secondo queste differenze di livello dei prezzi.

Per i prodotti agricoli per i quali non sono previsti prezzi d'intervento, prelievi e restituzioni, i dazi tra vecchi e nuovi membri saranno ridotti di un quinto all'inizio di ciascuna campagna, con parallelo allineamento dei nuovi membri alla tariffa esterna comune. Un calendario speciale è stato adottato per l'orticoltura; cinque tappe del 20 per cento ciascuna al 31 dicembre di ogni anno, dal 1973 al 1977, con possibilità di una elasticità del 10 per cento di ciascun allineamento a partire dal 31 dicembre 1974.

ACCORDI IN MATERIA ISTITUZIONALE.

Per gli accordi in materia istituzionale occorre tenere presenti le conseguenze della mancata ratifica norvegese, che richiederà modifiche ulteriori al trattato, come osserverò più oltre.

Le istituzioni della Comunità ampliata saranno:

1) Il « Consiglio », di dieci membri, uno per ciascuno Stato.

Al voto dei singoli paesi si applica la seguente ponderazione: Germania 10, Francia 10, Italia 10, Regno Unito 10, Belgio 5, Paesi Bassi 5, Danimarca 3, Norvegia 3, Irlanda 3, Lussemburgo 2.

Per la « maggioranza qualificata », prevista quando si prende una decisione su proposta della Commissione, si richiede un minimo di 43 voti. Se il Consiglio delibera senza proposta della Commissione, i 43 voti necessari devono essere voti espressi da almeno sei paesi.

La « maggioranza semplice » si ha quando a favore votano 6 dei 10 Stati membri. Per

quanto riguarda le modalità di votazione del Consiglio nell'ambito del trattato CECA, non è necessario modificare le disposizioni relative all'unanimità, ma la maggioranza di cinque sestini prevista dall'articolo 95 (per la cosiddetta « piccola revisione ») sarà portata a nove decimi dei membri del Consiglio. Quando il trattato CECA richiede un'approvazione da parte del Consiglio, l'approvazione interviene se la proposta dell'alta autorità ottiene l'accordo:

della maggioranza assoluta degli Stati membri, inclusi i voti di due di essi che rappresentino ciascuno almeno un ottavo del valore della produzione di carbone e acciaio della Comunità;

oppure, nel caso in cui i voti si dividano esattamente a metà e che l'alta autorità mantenga la sua proposta dopo una seconda deliberazione di tre Stati membri, rappresentanti ciascuno almeno un ottavo del valore totale della produzione comunitaria di carbone-acciaio.

Le altre decisioni del Consiglio sono prese dalla maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio, compresi due Stati membri ciascuno con almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di acciaio e carbone della Comunità.

La « rotazione della presidenza del Consiglio » avverrà secondo l'ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri, espressi nelle rispettive lingue (Belgique-België, Danmark, Deutschland, France, Ireland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, United Kingdom). Questa rotazione inizierà col Belgio dal 1° gennaio 1973.

2) La « Commissione » sarà composta da 14 membri, due per l'Italia, due per la Francia, due per la Germania, due per il Regno Unito e uno per ciascuno per gli altri sei Paesi. La Commissione avrà 5 vicepresidenti. I commissari resteranno in carica per 7 anni, mentre il mandato del presidente e dei vicepresidenti durerà 2 anni.

3) Il « Parlamento europeo » conterà 208 membri, così ripartiti per nazionalità: Francia, Germania, Italia e Regno Unito 36 deputati ciascuno; Belgio e Paesi Bassi 14 ciascuno; Danimarca, Irlanda e Norvegia 10 ciascuno; Lussemburgo 6.

4) Il « Comitato economico e sociale » conterà 153 membri: Francia, Germania, Italia e Regno Unito 24 ciascuno; Belgio e Paesi Bassi 12 ciascuno; Danimarca, Irlanda e Norvegia 9 ciascuno; Lussemburgo 6.

5) La « Corte di giustizia » sarà composta da 11 giudici e 3 avvocati generali, nominati

per 6 anni. Ogni tre anni avrà luogo un rinnovo parziale che interesserà alternativamente 5 giudici e 2 avvocati generali, e 6 giudici e un avvocato generale. Per il *quorum* si richiede la presenza di 7 giudici, quando la Corte si riunisce in seduta plenaria.

6) La « Banca europea per gli investimenti » avrà un « consiglio dei governatori » composto da 10 membri, uno per ciascuno Stato membro; un « consiglio d'amministrazione » composto da 19 amministratori e 10 supplenti (i nuovi Stati membri saranno così rappresentati: Regno Unito, 3 amministratori e 2 supplenti; Danimarca, Irlanda e Norvegia, 1 amministratore ciascuno), un « comitato direttivo » composto da 5 membri: 1 presidente e 4 vicepresidenti (il numero dei vicepresidenti potrà essere successivamente aumentato con decisione unanime del consiglio dei governatori).

7) Altri « accordi in materia istituzionale »: il numero dei membri del Comitato consultivo della CECA sarà aumentato fino a un minimo di 60 e un massimo di 84; il numero dei membri del Comitato scientifico e tecnico dell'Euratom sarà aumentato fino a un minimo di 20 ed un massimo di 28 (il Regno Unito sarà rappresentato da 5 membri; Danimarca, Irlanda e Norvegia da 1 membro ciascuno).

8) Durante il « periodo interinale » compreso tra la chiusura dei negoziati e l'accesso al trattato di Roma, le istituzioni comunitarie terranno debitamente conto, in tutte le procedure e decisioni politiche importanti, degli interessi dei paesi candidati in quanto futuri membri della Comunità. Il seguente meccanismo è entrato in vigore il 10 novembre 1971.

a) Al livello del « Consiglio », consultazioni avranno luogo prima dell'adozione di dette decisioni. Tale procedura si applicherà anche a quelle decisioni dei Paesi candidati che possono incidere sulla loro futura posizione di membri della Comunità. Le consultazioni si svolgeranno nell'ambito di un comitato interinale composto da rappresentanti della Comunità e dei paesi candidati. Membri del comitato interinale, dalla parte della Comunità, saranno i membri del comitato dei rappresentanti permanenti o loro assistenti. Anche la Commissione sarà rappresentata. Le consultazioni avranno di regola luogo quando il lavoro di preparazione di un dato progetto comunitario sia in fase abbastanza avanzata da potersi presumere che esse saranno fruttuose. Qualora nelle consultazioni si incontrassero gravi difficoltà, la questione potrà essere discussa, su richiesta di un Paese candidato, a livello ministeriale.

b) La « Commissione » notificherà ai Paesi candidati tutte le sue proposte e comunicazioni, dopo averle trasmesse al Consiglio. Al fine di garantire che vengano sempre tenuti nel debito conto gli interessi dei Paesi candidati, la Commissione consulerà preventivamente questi Paesi ogniqualvolta intenda prendere decisioni che possono incidere sulla loro futura posizione di membri.

QUESTIONI ECONOMICHE, FINANZIARIE E MONETARIE.

Nel corso dei negoziati la delegazione del Regno Unito si è dichiarata disposta a prendere in considerazione una riduzione ordinata e graduale dei saldi in sterline dopo l'adesione. Oltre a ciò, la Comunità ampliata discuterà opportune misure per realizzare un progressivo allineamento delle prassi e caratteristiche esterne della sterlina a quelle delle altre valute della Comunità, nel quadro dei progressi dell'attuazione dell'unione economica e monetaria. Nel frattempo il Regno Unito condurrà una politica intesa a stabilizzare i saldi ufficiali in sterline in modo compatibile con gli obiettivi a lungo termine dell'unione economica e monetaria.

Nel settore dei « movimenti di capitali », consultazioni avranno luogo tra i nuovi Stati membri e la Commissione sull'applicazione di misure di liberalizzazione e sull'attenuazione di restrizioni. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione, i nuovi Stati membri sopprimeranno una serie di restrizioni precisamente nel campo degli investimenti diretti e dei movimenti di capitali di carattere personale. Per certi movimenti di capitali i nuovi Stati membri avranno cinque anni di tempo per effettuare la liberalizzazione.

ACCORDI FINANZIARI.

1) *Il bilancio delle Comunità.*

A partire dal 1° gennaio 1973 i nuovi Stati membri parteciperanno al bilancio delle Comunità versando ad esso il gettito dei prelievi agricoli e dei dazi doganali nonché una percentuale dell'IVA. Tuttavia, durante il periodo transitorio di 5 anni, la partecipazione dei nuovi Stati membri non sarà ancora piena, bensì corrisponderà, progressivamente, alle seguenti percentuali del bilancio globale delle Comunità:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

| | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Danimarca | 1,099 | 1,382 | 1,698 | 2,040 | 2,408 |
| Irlanda | 0,272 | 0,342 | 0,421 | 0,505 | 0,596 |
| Norvegia | 0,754 | 0,947 | 1,164 | 1,398 | 1,650 |
| Regno Unito | 8,64 | 10,85 | 13,34 | 16,02 | 18,92 |

Dal 1° gennaio 1978, i nuovi Stati membri verseranno integralmente i loro contributi, tenendo tuttavia presente che:

nel 1978, l'aumento della partecipazione dei nuovi membri non dovrà superare i due quinti della differenza tra la loro partecipazione effettiva per il 1977 e quella che sarebbe stata la loro partecipazione per detto anno se non avessero beneficiato di riduzioni durante il periodo transitorio;

nel 1979, l'aumento della partecipazione dei nuovi Stati membri (espresso in percentuale del bilancio delle Comunità) non potrà superare quello dell'anno precedente.

Fino al 1° gennaio 1978, la parte della partecipazione finanziaria normale dei nuovi membri che non viene versata in virtù delle riduzioni del periodo transitorio, sarà ripartita tra i sei membri fondatori della Comunità. Questa disposizione vale anche per quando si applicheranno le condizioni speciali relative al 1978 e 1979.

2) *La banca europea per gli investimenti.*

I nuovi paesi membri contribuiranno al capitale, alle riserve statutarie ed ai fondi della banca europea per gli investimenti. La loro partecipazione in percentuale sarà la seguente: Danimarca 4 per cento; Irlanda 1 per cento; Norvegia 3 per cento; Regno Unito 30 per cento. In unità di conto le loro partecipazioni al capitale della banca ammonteranno a: Danimarca 60 milioni; Irlanda 15 milioni; Norvegia 45 milioni; Regno Unito 450 milioni. Il 20 per cento di queste somme sarà versato in valute nazionali entro due mesi dopo l'adesione. Il resto sarà coperto mediante rimessa di buoni del tesoro.

CECA

L'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio avviene conformemente all'articolo 98 del trattato CECA. Il trattato di adesione contiene disposizioni normative complementari al trattato CECA e al diritto derivato CECA soltanto su tre punti.

L'unione doganale per il carbone e per l'acciaio si realizza come per gli altri prodotti mediante la soppressione dei dazi interni nell'arco di 4 anni e mezzo. I dazi esterni saranno unificati secondo il medesimo ritmo. Le esportazioni di rottame dalla Comunità allargata verso i paesi terzi verrà autorizzata soltanto in via eccezionale, entro precisi limiti quantitativi. Il controllo sulle esportazioni dai nuovi Stati membri verso i paesi membri della Comunità deve essere abolito nel termine di 2 anni da parte della Gran Bretagna, di 3 anni da parte della Danimarca e della Norvegia e di 5 anni da parte dell'Irlanda.

Le norme relative alla concorrenza, contenute nel trattato di Parigi, obbligano le imprese ad osservare in modo particolare il divieto di intese (articolo 65). Tutte le intese devono essere notificate alla commissione entro tre mesi, ma possono rimanere in vigore fino alla decisione della commissione.

Nel corso della sua esistenza la Comunità carbo-siderurgica ha formato un patrimonio che viene devoluto principalmente a fini di ricerca e di prestazioni sociali. Gli Stati aderenti verseranno una determinata somma a questo fondo.

EURATOM

Accedendo alla Comunità europea dell'energia atomica, i nuovi membri aderiranno al trattato Euratom e alle seguenti regolamentazioni:

1) programmi comuni di ricerca e progetti complementari di cui all'articolo 7 del trattato Euratom;

2) un sistema di controllo e d'ispezione in virtù sia del trattato Euratom, sia dell'accordo per negoziare tra gli Stati membri dell'Euratom e l'agenzia internazionale dell'energia atomica.

L'abolizione dei dazi all'interno della Comunità ampliata e l'allineamento tariffario avranno luogo per i prodotti degli elenchi A/1 e A/2, alla fine del 1973. Per i prodotti dell'elenco B, la smobilitazione tariffaria e l'allineamento avverranno secondo il calendario

generale stabilito per i prodotti industriali. Qualsiasi proposta di emendamento del capitolo IV del trattato dell'Euratom sarà comunicata, prima di essere adottata, ai paesi candidati.

A seguito di colloqui esplorativi, un accordo è stato raggiunto riguardo alle conoscenze che i vecchi e i nuovi paesi membri si scambieranno dopo l'adesione di questi ultimi al trattato Euratom.

ACCORDI CONCERNENTI IL COMMONWEALTH E TERRITORI DIPENDENTI.

Fino al 31 dicembre 1975, nelle relazioni commerciali del Regno Unito con i paesi in fase di sviluppo che fanno parte del Commonwealth sarà mantenuto lo *statu quo*; Nel frattempo vi sarà la possibilità di esplorare e impostare nuovi tipi di relazioni tra detti paesi e la Comunità ampliata secondo il seguente schema.

I paesi del Commonwealth indipendenti, in fase di sviluppo, situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nel Mar dei Caraibi, potranno scegliere, tra le seguenti formule, quella che ritengono più opportuna per regolare le loro relazioni con la Comunità:

a) partecipazione alla stessa convenzione d'associazione che è valida attualmente per i SAMA;

b) una convenzione o convenzioni particolari con precisazione dei reciproci diritti e doveri soprattutto nel settore degli scambi;

c) accordi commerciali intesi ad agevolare e incrementare gli scambi tra la Comunità e i paesi interessati.

Per i paesi del Commonwealth indipendenti, in fase di sviluppo, situati in Asia (India, Ceylon, Pakistan, Singapore e Malaysia), la Comunità ampliata sarà pronta a esaminare tutti i problemi che in campo commerciale possono porsi a questi paesi (e ad ogni altro paese situato nella stessa area), al fine di ricercare soluzioni appropriate, e ciò tenendo conto della portata del sistema delle preferenze generalizzate.

I territori dipendenti del Regno Unito e della Norvegia saranno associati alla Comunità in analogia alla parte IV del trattato CEE. La posizione di un territorio dipendente europeo - Gibilterra - sarà tuttavia regolata sulla base degli articoli 237 e 4 del trattato CEE, con esclusione di qualsiasi accordo doganale. Pertanto la regolamentazione doganale comunitaria non si applicherà a Gibilterra, e

tutte le importazioni di prodotti di Gibilterra nella CEE saranno soggette alla tariffa doganale comune. I trattati di Roma e di Parigi non saranno applicabili a Hong Kong. Il caso di Hong Kong è regolato nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate.

ALTRI ACCORDI.

Nel corso dei negoziati è stato riconosciuto che per certi settori o per certi aspetti particolari della legislazione o della prassi dei nuovi Stati membri occorrono accordi speciali transitori. Ecco i principali punti in questione.

1) Zucchero.

Nel quadro del « Commonwealth sugar agreement » il Regno Unito può continuare a importare fino al 31 dicembre 1974 i quantitativi di zucchero precedentemente negoziati, ai prezzi definiti nell'« agreement ».

Dopo tale data, la Comunità si propone di salvaguardare col massimo impegno gli interessi di quei paesi la cui economia dipende in larga misura dall'esportazione di prodotti di base e in particolare di zucchero. Rientrano in questa categoria i paesi del Commonwealth indipendenti, in fase di sviluppo, situati nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nel Mar dei Caraibi, e i SAMA. Disposizioni specifiche saranno fissate nell'ambito dei rispettivi accordi con tali paesi.

La questione delle esportazioni di zucchero dell'India sarà regolata alla luce delle Dichiarazioni d'intenzioni della conferenza per i paesi del Commonwealth indipendenti situati in Asia.

2) Burro e formaggio della Nuova Zelanda.

Misure derogatorie quantitative in favore dei prodotti lattiero-caseari della Nuova Zelanda sono previste nel quadro dell'adozione da parte del Regno Unito dell'organizzazione comune dei mercati. Il calendario per la riduzione delle garanzie quantitative valide per il solo mercato britannico è stato fissato per i primi cinque anni. Così, nel 1977, i quantitativi garantiti per il burro e per il formaggio saranno pari rispettivamente all'80 per cento e al 20 per cento di quelli originari, ma a partire dal 1978 nessuna garanzia è più prevista per il formaggio.

Nel 1975 le istituzioni della Comunità ampliata riesamineranno la questione del burro alla luce dell'offerta e della domanda nei prin-

cipali paesi del mondo produttori e consumatori, in particolare nella Nuova Zelanda e nella Comunità. Dopo questo esame, il Consiglio, su proposta della commissione, emanerà gli opportuni provvedimenti per garantire alla Nuova Zelanda un regime derogatorio anche dopo il 31 dicembre 1977.

Infine, la Comunità ampliata si adopererà col massimo impegno per promuovere un accordo internazionale sui prodotti lattieri, al fine di migliorare al più presto la situazione esistente sul mercato mondiale.

3) Pesca.

In deroga alle norme comunitarie che disciplinano l'accesso alle zone di pesca, gli Stati membri della Comunità ampliata possono limitare la pesca nelle loro acque territoriali fino al 31 dicembre 1982 a una zona di sei miglia alle imbarcazioni che tradizionalmente pescano in dette acque partendo da porti locali. I diritti speciali di pesca di cui godono gli Stati membri nelle acque degli altri Stati membri, non sono toccati. Per determinate aree i limiti della zona di pesca sono estesi a 12 miglia. Al più tardi 6 anni dopo l'entrata in vigore del trattato che amplia la Comunità, il Consiglio, su proposta della commissione, si pronuncerà sulle condizioni di pesca allo scopo di proteggere il fondo marino e di salvaguardare le risorse. Entro il 31 dicembre 1982 la commissione riferirà al Consiglio in merito allo sviluppo sociale delle regioni costiere e alla situazione delle risorse marine. Sulla base di tale relazione, e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, il Consiglio, su proposta della commissione, esaminerà le disposizioni da prendere per quando al 31 dicembre 1982 scadranno le misure derogatorie.

Nel caso della Norvegia è stato adottato un protocollo che raccomanda alle istituzioni della Comunità allargata di portare un'attenzione speciale, durante l'esame del rapporto della commissione al Consiglio, ai problemi concernenti la pesca della Norvegia, tanto nel quadro della sua economia in generale quanto per le ragioni che risultano dalla struttura demografica e sociale specifica del paese, e di attuare in modo che le disposizioni che ne potrebbero risultare siano definite in conseguenza.

Queste disposizioni potrebbero includere, tra altre misure, una proroga, dopo il 31 dicembre 1982, del regime derogativo, nella misura adatta e secondo regole da fissare.

4) Agricoltura norvegese.

Un protocollo è stato adottato per l'agricoltura della Norvegia nel quale si riconosce che il periodo di transizione potrebbe non riuscire a risolvere i problemi particolari che risultano per gli agricoltori norvegesi dalla adesione del loro paese alla Comunità. Era dunque necessario prevedere delle disposizioni specifiche che non possano costituire un precedente, e che abbiano come obiettivo di mantenere il livello di vita degli agricoltori della Norvegia, rispettando allo stesso tempo le regole della politica agricola comune.

PROBLEMI PARTICOLARI.

Tra gli accordi particolari elaborati nel corso di negoziati possiamo notare brevemente i seguenti. Un ulteriore sviluppo dell'accordo commerciale anglo-irlandese è stato ritenuto compatibile con gli accordi generali relativi al periodo transitorio a condizione che altri membri della Comunità non risultino svantaggiati a causa di accordi sui contingenti. A proposito dello sviluppo economico e regionale dell'Irlanda, sarà fatta specifica menzione nel trattato che amplia la Comunità, dell'intenzione della Comunità di mettere in opera tutti i mezzi al fine di promuovere l'espansione dell'economia e il miglioramento del livello di vita. Misure speciali sono state inoltre adottate per l'industria irlandese del montaggio dell'automobile le cui condizioni speciali di produzione e di commercio possono continuare ad essere applicate con modifiche fino al 1° gennaio 1985. Gli accordi su prodotti farmaceutici speciali della Norvegia e il commercio di bevande alcoliche sono stati pure sottoposti a dispense speciali per la durata del periodo transitorio.

Sono stati esaminati in particolare i problemi posti dalla legislazione veterinaria e sono state adottate soluzioni soddisfacenti.

STATO DELLE RATIFICHE.

Sull'adesione dei quattro Stati alle Comunità europee furono indetti *referendum* popolari in alcuni paesi: in Irlanda, il 10 marzo 1972, concluso con un milione e 41 mila 890 voti favorevoli pari all'83,9 per cento e con 211 mila 891 voti contrari, pari al 16,1 per cento; in Norvegia il 24 settembre 1972, con 1 milione 95 mila 398 voti contrari, pari al 53,49 per cento e 956.043 favorevoli pari al 46,51 per cento; in Danimarca il 2 ottobre 1972 con 1 milione 955 mila 932 voti favorevoli, pari al 57 per cento, 1 milione 124 mila 106 voti contrari pari al 32,8 per cento. Un

quarto *referendum* si è svolto nella primavera del 1972 in Francia concluso positivamente; ma il *referendum* francese ebbe caratteristiche diverse dagli altri, perché motivi di politica interna si sovrapposero in parte alla decisione internazionale. La natura dei *referendum* svolti nei tre paesi candidati è diversa tra loro: per l'Irlanda e per la Norvegia si trattò infatti di *referendum* a norma della Costituzione a carattere consultivo spettando la decisione definitiva al Parlamento, mentre per la Danimarca essendo già intervenuto prima il voto del Parlamento il *referendum* ebbe carattere deliberativo. È naturale però che pur essendo il *referendum* norvegese consultivo la manifestazione di volontà popolare non può che determinare la non ratifica da parte di questo paese.

La procedura di ratifica è in corso nei sei paesi della Comunità europea e nei paesi candidati. Il Regno Unito e la Danimarca hanno depositato gli strumenti di ratifica il 18 ottobre. Per il Regno Unito vi è stata l'approvazione in Parlamento, anche se ciò non è previsto dalle norme costituzionali, perché il Governo ha ritenuto che l'importanza straordinaria del provvedimento richiedesse un'autorizzazione parlamentare prima della decisione governativa. Per il Belgio, il Senato ha già approvato il trattato, la decisione della Camera è prevista entro il mese di ottobre. Per l'Olanda la Camera ha approvato il provvedimento di ratifica che si trova attualmente all'esame del Senato. Per la Germania federale si è conclusa la procedura parlamentare, e la legge di ratifica è già stata pubblicata; la Francia infine è stato il primo paese a ratificare, e la legge, approvata in data 3 maggio 1972, è stata pubblicata sul *Journal Officiel* del 4 maggio. Lo stato delle ratifiche negli altri paesi rende particolarmente urgente l'approvazione da parte italiana perché non si determini una situazione paradossale; quella cioè di un paese che ha sempre sottolineato la necessità dell'allargamento della Comunità e si trova poi al momento dell'entrata in vigore dei trattati senza avere ancora depositato gli strumenti di ratifica.

Per quanto riguarda la Norvegia il ministro degli esteri norvegese, ha indirizzato in data 6 ottobre 1972 al ministro degli esteri italiano, una lettera con la quale richiamandosi all'esito del *referendum*, comunicava che il trattato di adesione non sarà ratificato dalla Norvegia. Analoga comunicazione nella stessa data veniva data al Presidente di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee. La non adesione norvegese ha indubbe

conseguenze sui trattati, soprattutto per quello che riguarda la parte istituzionale che dovrà essere ulteriormente modificata, ma modifiche dovranno anche intervenire per i contributi al bilancio, per i contingenti, per le soluzioni adottate per il regime della pesca.

Lo stesso trattato al nostro esame offre però la possibilità di superare senza difficoltà di ordine giuridico i problemi posti dalla non partecipazione norvegese.

L'articolo 2 del trattato prevede infatti nel secondo capoverso che qualora non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti. « In tal caso — recita l'articolo 2 — il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione, e degli articoli 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati. Il Consiglio deliberando all'unanimità può ugualmente dichiarare caduche, ovvero adattare alle disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica ».

Gli articoli citati si riferiscono per una parte ad adempimenti di carattere formale, come la traduzione nelle diverse lingue del testo dei trattati stessi, in parte notevole ad adattamenti istituzionali per quanto riguarda la composizione della Commissione, del Consiglio dei ministri, del Parlamento, del Consiglio economico-sociale, degli organi di giustizia, la procedura per il voto e la determinazione delle maggioranze qualificate quando vi sia necessità di ricorrere a queste maggioranze qualificate.

La decisione norvegese non ha quindi influenza determinante sulla ratifica del trattato, anche se dobbiamo esprimere il più vivo rincrescimento per la decisione del popolo norvegese e augurarci sinceramente che si verifichino con il trascorrere del tempo, le condizioni che consentano al Regno di Norvegia di rivedere la sua posizione e di poter partecipare con pienezza di diritti e di doveri allo sviluppo dell'Europa comunitaria.

IMPORTANZA DELL'ALLARGAMENTO.

All'inizio della relazione si è sottolineata l'importanza che ha la decisione dei tre paesi di partecipare alla Comunità europea ed in particolare i vantaggi derivanti dall'ingresso

britannico. Ci troviamo di fronte ad un mercato con una popolazione di oltre 250 milioni di abitanti in confronto ai 244 dell'Unione Sovietica, ai 205 degli Stati Uniti e 103 milioni del Giappone. Ad una Comunità che ha un prodotto nazionale lordo di 630 miliardi di dollari, di fronte ai 930 degli Stati Uniti e 288 dell'Unione Sovietica; che partecipa per oltre il 40 per cento al commercio mondiale, che è la prima nel mondo per la produzione dell'acciaio. Il vantaggio dell'allargamento della Comunità è particolarmente significativo per lo sviluppo tecnologico e la ricerca scientifica. È noto infatti come l'Inghilterra occupi una posizione d'avanguardia nella tecnologia avanzata, nell'informatica, nell'industria aeronautica, nell'elettronica. Nel 1963 il due e mezzo per cento del reddito nazionale inglese è stato dedicato alla ricerca e allo sviluppo, mentre la percentuale media per i « 6 » era dell'1,5 per cento. Nel 1966 le spese inglesi per la ricerca rappresentavano il 40 per cento della complessiva spesa dei sei paesi della Comunità. Come nota in un recente studio l'ex primo ministro francese Mendès-France, la partecipazione britannica se da una parte, come è stato posto in luce nel libro bianco inglese, rappresenterà uno stimolo di rinnovamento per l'industria britannica, rappresenterà un beneficio considerevole per l'economia dell'Europa, consentendo ad essa di prendere posizioni più avanzate e di maggiore sviluppo in un tempo in cui il problema della tecnologia e della ricerca si pone come uno dei problemi fondamentali per l'incremento del reddito e della produzione.

Sottolineato il valore economico e la grande importanza dell'allargamento della Comunità sotto questo profilo, si commetterebbe però un grave errore se ci si richiamasse solo o anche prevalentemente a considerazioni di tale natura. Fin da quando fu posto il tema dei rapporti fra il Regno Unito e le Comunità europee, furono infatti le considerazioni di carattere politico che giustamente prevalsero. Dopo il secondo veto di De Gaulle nel 1967, l'allora ministro degli esteri inglese George Brown parlando all'Unione dell'Europa occidentale ribadiva le ragioni della partecipazione inglese, e notava che per i problemi economici potevano essere trovate anche altre soluzioni, al di fuori dell'adesione alla Comunità. Si poteva pensare a trattati di associazione, ad accordi speciali, alla costituzione di zone di libero scambio, ma erano considerazioni di ordine politico che avevano spinto e spingevano l'Inghilterra a mantenere ferma la sua proposta e la sua volontà di

partecipare con pienezza di diritti e di doveri alle Comunità europee.

A questi temi di carattere politico occorre in modo particolare richiamarsi, nel momento in cui si decide la ratifica del trattato per l'allargamento della Comunità. Con la partecipazione dei nuovi Stati ed in modo particolare della Gran Bretagna, si garantisce un maggiore equilibrio nell'interno della Comunità. Vi è stato il rischio altre volte, soprattutto nel momento dell'accordo speciale franco-tedesco concluso da De Gaulle e da Adenauer, che si creasse nell'ambito della Comunità un direttorio franco-tedesco. La partecipazione inglese esclude per l'avvenire che possano presentarsi pericoli o tentazioni di questo genere e di questa natura.

Per quello che si riferisce ai rapporti esterni più volte si è sottolineato soprattutto da parte italiana, dopo l'esperienza negativa della autarchia nazionale, come si debba rifuggire da ogni visione di comunità chiusa in una sterile autarchia continentale che ci isolerebbe dal resto del mondo con conseguenze estremamente gravi e da un punto di vista economico e da un punto di vista politico. La partecipazione della Gran Bretagna legata oggi da nuovi vincoli all'Europa, ma non certo dimentica dei suoi rapporti tradizionali con paesi al di là dei mari, assicura alla Comunità uno sviluppo aperto all'incontro, allo scambio, all'intensificarsi di rapporti culturali politici ed economici con i paesi d'Europa al di fuori della comunità e con i popoli d'oltremare.

La partecipazione britannica garantisce una politica economica che mantenga le tradizioni libero-scambiste, con una riduzione graduale dei dazi doganali superando la tentazione di mantenere o di creare nuovi ostacoli al progresso del commercio mondiale.

Più volte, particolarmente nel corso dei primi negoziati per la partecipazione inglese fu da parte del ministro Heath sottolineato l'interesse che i rapporti dell'Inghilterra con il Commonwealth avevano anche per il resto d'Europa. Anche se non furono accettate le conclusioni che da questa impostazione venivano e che avrebbero portato ad una modificazione dei trattati di Roma, fu riconosciuto allora e si deve riconoscere oggi come questi rapporti rappresentino un patrimonio di tutta l'Europa comunitaria.

Fu soprattutto per considerazioni di carattere politico che l'Italia fin dalla fase di preparazione del trattato di Roma pose l'accento sulla esigenza della partecipazione inglese. Tutti i governi del nostro paese nel corso di

questi anni hanno sempre con coerenza sostenuto questa posizione, il cui significato fu solennemente riaffermato nella dichiarazione congiunta italo-inglese a conclusione della visita di Stato compiuta dal Presidente della Repubblica italiana Giuseppe Saragat, accompagnato dal Ministro degli esteri, onorevole Pietro Nenni, a Londra alla fine di aprile del 1968.

Nella dichiarazione, che porta la data del 28 aprile, i due paesi sottolineavano l'importanza dello sviluppo politico dell'Europa, che richiede che tutti i membri di una comunità allargata siano in grado di prendere pienamente parte alla sua attività. « L'Europa deve fondarsi saldamente su istituzioni democratiche, le comunità europee devono basarsi su di un parlamento elettivo secondo le disposizioni del trattato di Roma; le funzioni delle attuali assemblee europee devono essere rafforzate ».

L'Europa deve attuare una politica estera sempre più unitaria, in modo da poter agire con crescente efficacia nei rapporti internazionali. « Italia e Gran Bretagna — concludeva il comunicato congiunto — sono convinte che l'interesse, la sicurezza e la prosperità dell'Europa ne impongono l'unità. Esse confermano di voler operare a tale scopo insieme con quanti altri governi europei ne condividono gli obiettivi e gli ideali ».

Riaffermata la coerenza della posizione italiana nell'auspicare l'allargamento della comunità e il compiacimento per le positive conclusioni dei difficili negoziati peccheremmo però di superficialità se pensassimo che i problemi comunitari si esauriscono con l'allargamento della comunità.

L'allargamento è un fatto positivo da un punto di vista economico e da un punto di vista politico. Ma è caduta ormai la illusione, che in qualche momento è allignata anche tra noi, che lo sviluppo economico porti di per sé a risolvere anche i problemi politici.

Se facciamo un bilancio dello sviluppo della comunità, dalla conclusione dei trattati di Roma ad oggi, è evidente che sul terreno dell'integrazione economica si è proceduto più rapidamente di quanto i più ottimisti sperassero al momento della conclusione degli accordi. Ma allo sviluppo positivo dell'integrazione economica non ha corrisposto uno sviluppo adeguato della unificazione politica. Avvertiamo oggi che lo stesso processo di unificazione economica non può concludersi positivamente se ad esso non presiedono precise scelte politiche. Non è possibile realizzare il passaggio dalla unione doganale alla unione economica, risolvere i problemi della ar-

monizzazione fiscale, dello sviluppo sociale della comunità, se manca una ferma volontà politica. Nella misura in cui con l'allargamento si accresce il peso economico dell'Europa comunitaria, si accrescono anche le sue responsabilità sul terreno politico.

L'Europa oggi, in un momento in cui la politica estera sta passando dal bipolarismo che l'ha caratterizzata nel corso di questo dopoguerra al multipolarismo, deve essere presente in modo attivo per rafforzare la pace nel mondo, e dare il suo contributo ai rapporti fra i popoli nel continente e fuori del continente europeo.

Si avvertono invece le conseguenze negative di una assenza dell'Europa nella politica mondiale, particolarmente nella crisi che travaglia il Medio Oriente così vicino all'Europa non solo per ragioni geografiche.

L'ingresso inglese rende più urgente accelerare il processo di unificazione politica.

Vi sono tre ordini di problemi ai quali intendo sia pure brevemente richiamarmi; problemi interni alla comunità, quelli che si riferiscono ai suoi rapporti con altri paesi europei e quelli che infine riguardano il resto del mondo.

Per quello che si riferisce ai problemi interni della Comunità, nella conferenza al vertice dell'Aja del 1° e 2 dicembre 1969, fu adottato il noto tritico: allargamento, approfondimento e completamento delle Comunità europee. Attuato felicemente l'allargamento, realizzato in parte notevole il completamento si pone oggi il problema dell'approfondimento sul terreno politico delle comunità. Deve essere affrontato il tema istituzionale: il Consiglio dei ministri, la sua competenza, evitando confusioni tra consigli dei ministri riuniti a livello tecnico e il consiglio dei ministri comunitario, organo politico, con la partecipazione dei presidenti dei consigli o dei ministri degli esteri; la Commissione, che deve rimanere l'anima e il motore della comunità europea, senza che siano ridotti di fatto i suoi poteri e modificato il suo prestigio, il Parlamento con l'elezione a suffragio universale e diretto e l'accrescimento dei suoi poteri.

Tutti noi, onorevoli colleghi, siamo pronti a rinunciare a parte delle nostre prerogative come parlamentari nazionali ma alla precisa e ferma condizione che i poteri a noi sottratti siano trasferiti non a tecnocrati, ma ad un Parlamento espressione del popolo d'Europa. L'Europa dei trattati di Roma — è bene ancora una volta ripeterlo — è l'Europa dei popoli, non l'Europa degli Stati. E quando ci si riferisce ai risultati dei recenti *referendum* po-

polari e si constata con amarezza la decisione negativa della Norvegia, ed i troppi no che sono stati espressi in Danimarca e in Francia, sia pure con la implicazione già richiamata di politica interna, non si può non notare che molti di questi no sono dovuti alla mancanza di collegamento tra il processo di unificazione europea e il sentimento popolare. I no espressi da molti giovani sono il segno di una delusione: la gioventù d'Europa aveva visto nei trattati di Roma non tanto gli aspetti economici o gli accordi di carattere tecnico conclusi dopo difficili negoziati, ma l'aprirsi di un capitolo nuovo denso di prospettive di rinnovamento. Le speranze sono state in gran parte deluse e anche per questo motivo richiamiamo qui l'esigenza di elezioni a suffragio universale diretto per il Parlamento europeo che consentano ai problemi dell'unificazione di uscire dal chiuso delle cancellerie per entrare nel vivo del dialogo popolare. Positiva da questo punto di vista sarà indubbiamente la partecipazione al processo comunitario della Gran Bretagna per la lunga e grande tradizione parlamentare del popolo inglese che non potrà che dare notevole contributo per accrescere prestigio e competenza al Parlamento.

Per il secondo tema, quello dei rapporti tra la Comunità e i paesi del continente europeo, è chiaro che accordi di carattere speciale sotto forma di associazione o di accordi commerciali dovranno essere stipulati con i paesi terzi, soprattutto con quelli dell'EFTA, anche in relazione alle conclusioni del trattato sottoposto alla nostra ratifica, ma si deve stare molto attenti a non confondere l'allargamento con l'annacquamento della comunità. A questo proposito non si può che esprimere stupore per recenti atteggiamenti favorevoli ad una partecipazione alla comunità della Spagna. Non esistono, lo si deve riaffermare ancora una volta con chiarezza, le condizioni per una partecipazione spagnola alla comunità europea. Un paese che non ha pluralità di partiti, che non ha un parlamento liberamente eletto, in cui non esiste libertà di organizzazione sindacale, non può partecipare al processo di unità europea, se si vuole rimanere fedeli allo spirito e alla lettera del trattato di Roma. Il giorno in cui la situazione sarà modificata, in quel momento la posizione spagnola sarà, indubbiamente, esaminata *ex novo*.

Terzo tema: la politica da seguire con i paesi terzi: i rapporti di amicizia e di collaborazione con gli Stati Uniti d'America, quelli con l'Unione Sovietica e i paesi dell'est Europa; il trattato per la sicurezza europea, che deve vedere tra i suoi protagonisti l'Euro-

pa capace di esprimere una sua volontà unitaria a conferma dello sviluppo dell'unificazione politica; il tema dei paesi in via di sviluppo, con interventi multilaterali, superando la confusione oggi esistente tra sostegno alla esportazione e assistenza e quello dell'America Latina legata per tante ragioni e per tanti motivi all'Europa, che rappresenta la madre comune, la patria a cui naturalmente molte di quelle popolazioni si richiamano sul terreno storico e sul piano culturale.

L'Europa deve assumersi le sue responsabilità per garantire la sua sicurezza, se non vuol essere un gigante con i piedi d'argilla, con il rischio che lo stesso processo di unificazione economica degeneri fatalmente nel corso del tempo.

Si deve avere coscienza che il tempo a disposizione è ristretto, i problemi non risolti si aggrovigliano e si complicano sempre più. I tre paesi che aderiscono oggi alla Comunità hanno compiuto una precisa scelta politica: se con il trascorrere dei mesi dovessero rendersi conto che allo sviluppo economico non corrisponde una chiara volontà politica diminuirebbe fatalmente il loro slancio ed il loro impegno.

La conferenza al vertice che si è svolta in questi giorni a Parigi ha consentito un'approfondito esame dei temi dell'unificazione europea sul piano economico e su quello politico. Ai risultati positivi raggiunti per l'unione monetaria e per le politiche regionali, punto su cui il nostro Governo ha in ogni tempo posto giustamente l'accento e sul quale a Parigi è intervenuto con particolare efficacia il primo ministro Heath, non ha purtroppo corrisposto eguale progresso per i problemi istituzionali ed in particolare per l'elezione diretta e per lo accrescimento dei poteri del Parlamento europeo. Non è questa la sede per un bilancio dei risultati del vertice: non mancherà l'occasione per compierlo.

Dobbiamo però qui ancora una volta ribadire che l'allargamento della Comunità rende ancora più urgente che in passato l'esigenza di un suo più stretto e più vivo collegamento con l'opinione pubblica, una più consapevole partecipazione popolare nella misura in cui obiettivamente si accresce la dimensione e il peso dei problemi che devono essere affrontati. In questa prospettiva deve essere riproposto il problema della elezione diretta del Parlamento come quello di un più organico rapporto di collaborazione tra organi comunitari e organizzazioni sindacali — tema richiamato dal Presidente del Consiglio Andreotti a Parigi.

* * *

L'Italia, onorevoli colleghi, ha dato contributo positivo, già lo abbiamo più volte ricordato nel corso della relazione, in ogni tempo all'allargamento della Comunità europea; e mentre qui ricordo ancora una volta la coerenza della posizione tenuta dai governi italiani nel corso degli anni, mi è grato rivolgere un reverente pensiero alla memoria dell'ambasciatore Attilio Cattani, che soprattutto nella prima fase dei negoziati ha dato un contributo particolarmente apprezzato alla costruzione dell'unità economica, e si è battuto con intelligente impegno per giungere dalla unificazione economica all'unità politica. Legittima perciò la nostra soddisfazione per la conclusione del trattato che è sottoposto alla nostra ratifica e di cui notiamo la straordinaria importanza. Come affermava il presidente della Comunità, onorevole Franco Maria Malfatti il 22 gennaio di questo anno a Bruxelles, nel momento della firma dell'accordo, più di quaranta anni fa Winston Churchill paragonava l'idea della unità europea ad una scintilla che si leva e vola in alto. « Molte miriadi di scintille » egli diceva « si spengono, ma talvolta ne basta una sola per far divampare una grande fiamma capace di dominare il mondo. Noi rappresentanti della comunità a sei siamo fieri di aver reso possibile l'odierno storico appuntamento,

avendo trasformato la scintilla in una fiamma. Spetta ora alla nuova comunità a dieci trasformarla nella grande fiamma della Europa unita ». « Con la firma degli atti di adesione, concludeva Franco Maria Malfatti, a cui va riconosciuto il merito di aver guidato la Comunità con grande intelligenza nel corso delle trattative — « si compie oggi un atto politico carico di straordinarie e positive implicazioni avviato più di dieci anni fa. Oggi, noi creiamo le condizioni e le dimensioni necessarie alla nostra comunità per sviluppare e completare il disegno politico che è alla origine dei trattati di Roma e di Parigi. Siamo perciò consapevoli che le responsabilità che gravano sulle istituzioni comunitarie, sui governanti, sui popoli dei dieci paesi della nuova comunità, sono pari alle immense speranze che suscita l'idea dell'unità europea ».

Con questo spirito e con questo sentimento la Commissione, vi invita, onorevoli colleghi, ad esprimere voto favorevole al disegno di legge di ratifica del trattato di adesione alla Comunità europea dell'Irlanda, della Danimarca, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Sul disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 ottobre 1972.

CARLO RUSSO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e gli atti ad esso allegati, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del Trattato stesso.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Identico.

Identico.